

Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.278.037
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.eu>



AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DI UNA CONDOTTA IN CEMENTO-AMIANTO IN AGRO DI MONTESARCHIO (BN)

CIG 63945949E5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nel testo del presente capitolato speciale d'appalto la Società Alto Calore Servizi s.p.a. è definita "Appaltante" e l'impresa aggiudicataria dei lavori "Appaltatore".

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di rimozione e smaltimento di tubazioni in cemento amianto interrate site nel comune di Montesarchio (BN) località Castello. La condotta è identificata al foglio 11 particella 417.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, i mezzi d'opera e le provviste necessarie per eseguire i lavori nella loro completezza e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

a) Importo esecuzione lavori a corpo	€ 7.054,51
b) Oneri per la sicurezza a corpo (diretti € 546,00 - speciali € 1.923,08)	€ 2.469,08
SOMMANO	€ 9.523,59
<i>I.V.A. 22%</i>	<i>€ 2.095,20</i>
Importo complessivo dell'appalto	€ 11.618,79

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.

Art. 4 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo".

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel

cantiere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) relativi agli oneri per l'attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per l'ultimazione dei lavori eseguiti alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori secondo le regole dell'arte.

Art. 5 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

7. Le attività che formano oggetto dell'appalto sono la rimozione, bonifica e smaltimento di tubazioni in cemento amianto del DN 150 mm, protetta da materiale bituminoso, di una tubazione idraulica dismessa per una lunghezza complessiva approssimativa di mt. 90 posizionata a circa cm 150 di profondità in terreno agricolo. Si precisa che la rimozione delle tubazioni deve avvenire nello stato in cui si trovano, nell'attuale sito in c.da Castello nel Comune di Montesarchio (BN).

2. La tipologia dei lavori è la seguente:

I. Analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere.

II. Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia;

Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

- a. scavo e rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b. fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- c. verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f. adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D. Leg.vo n. 81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del D. Leg.vo n. 81/2008, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g. natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- h. luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

- III. Impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo ove è previsto lo stoccaggio del materiale rimosso. Installazione dell'unità di decontaminazione, del deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa.
- IV. Campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse prima, durante e dopo gli interventi.
- V. Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei rifiuti contenenti amianto.
- VI. Conferimento a discarica autorizzata.
- VII. Bonifica finale dell'area, consistente nella raccolta dei frammenti a terra e nello scotico del terreno per una profondità di cm.10 con mezzo meccanico, confezionamento, trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento del terreno in impianto autorizzato.
- VIII. Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore, certificato di restituibilità dell'area.

Art. 6 – REQUISITI

1. Ai soli fini dell'individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, si precisa che gli stessi si intendono appartenenti alla categoria OG6 pertanto il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA **ovvero in alternativa** dovrà aver realizzato negli ultimi tre anni (decorrenti retroattivamente dalla data della lettera d'invito) lavori simili, di importo almeno pari ad € 30.000,00. Detto requisito è necessario al fine di dimostrare l'esperienza maturata per i lavori in appalto.

Il possesso di tale requisito sarà dimostrato - solo dall'aggiudicatario - a richiesta dell'appaltante, mediante certificati di regolare esecuzione (se trattasi di lavori eseguiti a favore di Enti pubblici) o autocertificazioni corredate da fatture quietanzate (se trattasi di lavori eseguiti a favore di privati).

2. L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n.163.

3. Ai sensi dell'art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 è obbligatoria l'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria:

– 10A - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, classe D (fino a euro 413.165,52).

– Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso della iscrizione all'Albo gestori ambientale per la categoria 5 - trasporto rifiuti pericolosi lettera f). Tale attività potrà essere subappaltata a Ditta in possesso di tale requisito, ove indicato in sede di gara.

4. L'Appaltatore deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto.

Art. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

7. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati progettati e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

7. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di smaltimento dei prodotti contenenti amianto e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- e) D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
- f) L. 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- g) Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976 - Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;
- h) D. Min. Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- i) D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- l) D. Min. Industria 28 marzo 1995, n. 202 - Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- m) Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 - Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994;

- n) D.Min. Sanita' 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili;
- o) D.Min. Sanita' 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L. 257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- p) D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- q) D.Min. Sanità 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- r) D.Lgs. 25/07/2006 n. 257 – Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalla esposizione all'amianto durante il lavoro.

Art. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 10 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche di lavori da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il R.U.P. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori il R.U.P. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. Trasmette altresì la documentazione contenente i rischi specifici prodotti dalla propria attività al fine di eliminare o ridurre al massimo i potenziali rischi di interferenza (piano operativo di sicurezza) redatta specificamente per il presente appalto precisando, oltre alle generalità necessarie, l'elenco delle varie fasi di attività e il rischio connesso ed i relativi provvedimenti necessari a eliminare o ridurre il rischio.

Art. 13 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE E PROROGHE

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compreso nell'appalto è fissato in giorni 25 (venticinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

4. La richiesta è presentata al R.U.P.; la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte o per cause di pubblico interesse o particolare necessità il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore;

2. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.

4. Non appena cessate le cause della sospensione il R.U.P. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore.

Art. 15 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal R.U.P. per la consegna, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.U.P.;

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede a risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7. La fatturazione avverrà a lavori finiti ed opportunamente collaudati dall'Appaltante mediante redazione di apposito verbale eseguito di concerto con l'Appaltatore. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla DFFM.

Art. 18 – REVISIONE PREZZI

7. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 19 – CAUZIONE PROVVISORIA

7. L'Appaltatore è tenuto corredare l'offerta da una garanzia pari a pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente nel rispetto dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

7. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo deve tenere conto del ribasso d'asta offerto secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del Codice dei Contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

7. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da atti inerenti alla conduzione ed esecuzione dei lavori. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'A.C.S. s.p.a. e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai lavori, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 100.000,00 (centomila).
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Art. 22 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro. L'Appaltatore è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei lavori assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
2. Eventuali sanzioni amministrative comminate all'Appaltatore a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
3. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il R.U.P. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal cantiere di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
4. Nella conduzione e gestione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 23 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltante e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata all'Autorità giudiziaria ed il Foro competente è quello di Avellino.